



PAC 2014-2020:

Incontro con APSS

Aiuti alle aziende zootecniche: obiettivi ed importanza dei controlli di ammissibilità/condizionalità

Pietro Molfetta



Folgaria, 1° marzo 2019

Organismi pagatori

- Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese FEAGA e FEASR.
- Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti.
- Appag è stato riconosciuto come OP nel mese di ottobre 2008.
- Appag persegue il proprio mandato operando in via diretta e /o delegando determinate attività ai cosiddetti Organismi delegati attraverso appositi accordi/convenzioni (es. quella con APSS)

Reg (UE) 1306/2013

- Titolo V – Sistema di controllo e sanzioni
- Capo I – Norme generali
- **Articolo 58 - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**
 - 1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
 - a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
 - b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;
 - c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
 - d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
 - e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
 - 2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

Principi generali dei controlli

- Controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento
- Controlli in loco su un campione di domande
- Il campione di controllo è selezionato a partire dall'intera popolazione di beneficiari, comprendente una parte scelta in modo casuale e una parte scelta con criteri di rischio
- La parte casuale serve a determinare il tasso di errore rappresentativo
- Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, è necessario garantire un livello minimo di controlli in loco (normalmente il 5%), aumentando tale livello se necessario (oppure diminuendolo se i tassi di errore si mantengono a livelli accettabili)
- Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)

- In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato").
- Esso si applica ai pagamenti diretti e alle misure a superficie del PSR
- Si applica, inoltre, anche al controllo di condizionalità

SIGC

- Gli elementi essenziali del SIGC sono definiti dall'art. 68 del Regolamento UE 1306/2013
 - 1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
 - a) una banca dati informatizzata;
 - b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
 - c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
 - d) domande di aiuto e domande di pagamento;
 - e) un sistema integrato di controllo;
 - f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
 - 2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio.

Banca dati informatizzata

- Nella banca dati informatizzata ("la banca dati") sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.
- La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" .
- Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

- Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000.

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

- Permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
- Tale sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Domande di aiuto e domande di pagamento

Ogni beneficiario del sostegno presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:

- a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno;
- b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
- c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato. .

Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

Sistema di identificazione dei beneficiari

- Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario
- CUAA: codice fiscale – Fascicolo aziendale

Verifica delle condizioni di ammissibilità

- Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
- Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
- Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

Applicazione di sanzioni amministrative

Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi;
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia;
- f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata.

Applicazione di sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

- a) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non supera il 100 % degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- b) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non supera il 100 % dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione.
- c) l'esclusione dal pagamento può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

Articolo 60 - **Clausola di elusione**

- Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Il sistema degli aiuti alla zootecnia nella PAT: Il contesto territoriale.

- Territorio montano
- Superficie totale: 621.000 ha
- SAU: 137.000 ha secondo il Censimento
- SAU: poco più di 90.000 ha secondo i FA

La ripartizione della SAU

	SupLorda		SupNetta	
Sem	3161	3,51%	3161	3,95%
CP	22183	24,62%	22183	27,69%
PP	64771	71,88%	54779	68,37%
Totale	90115		80123	

La Zootecnia

- Settore importante in Trentino
- Sicuramente più debole come PLV rispetto al Settore della Frutticoltura e della Viticoltura
- Ma sicuramente il più importante dal punto di vista della gestione del territorio (gestisce gran parte della SAU)
- Grande attenzione da parte della PAT al settore zootecnico, da sempre
- Situazione attuale nel settore allevamenti bovini: circa 1450 aziende

PAC 2014-2020: I pilastri

- I° pilastro
 - **Aiuti (pagamenti) diretti**
 - Misure di mercato (OCM)
- II° pilastro
 - **Sviluppo rurale attuato tramite il PSR (in particolare i cosiddetti “aiuti a superficie o per capo animale”)**

I pagamenti diretti

- I pagamenti diretti afferenti al 1° pilastro comprendono
 - **Aiuti disaccoppiati** (in Provincia di Trento interessano quasi 4600 aziende per un valore annuo di circa 18.000.000 €)
 - **Aiuti accoppiati alla produzione** (in Provincia di Trento interessano poco più di mille aziende per un valore annuo oscillante tra 2.500.000 e 2.800.000 €)

Aiuti disaccoppiati

- Sono legati al possesso di titoli o diritti all'aiuto: scomposizione in diversi "pacchetti"
 - Pagamento base
 - Pagamento greening
 - Pagamento giovani
 - ...
- In Italia il regime degli aiuti disaccoppiati è decisamente poco "democratico", legato ancora ai titoli storici

Aiuti disaccoppiati

- In Trentino, un piccolo insieme di aziende “fortunate” formata da meno del 2% dei beneficiari (esattamente l’1,6%) si porta via il 50% delle risorse.
- In molti casi queste aziende sono collegate tra loro
- Alle rimanenti 98,4% delle aziende (oltre 4500) il resto della torta

Aiuti disaccoppiati

- I diritti sono legati in particolare ai prati e ai pascoli (che costituiscono nel complesso i cosiddetti “prati permanenti”), quindi le aziende zootecniche sono le principali beneficiarie (almeno l’85% della torta)

Coltura	Superficie	Valore
PP	75,80%	82,84%
CP	20,37%	10,46%
Sem	3,84%	6,70%

Prati e pascoli permanenti e DU

	SAU netta FA	SAU netta DU2015	
Sem	3161	2640	83,52%
CP	22183	14019	63,20%
Prati	20077	18122	90,26%
Pascolo T50	7701	7490	97,26%
Pascolo T20	9159	8993	98,19%
Pascolo pulito	17843	17566	98,45%
Totale	80124	68830	

Problematiche particolari emerse

- Definizione della superficie eleggibile all'aiuto nel caso dei pascoli (principalmente con tara)
- Verifica dell'attività minima di pascolamento

Superficie eleggibile dei pascoli

- Nuova programmazione: ingresso di nuove superfici precedentemente non dichiarate e quindi non adeguatamente controllate
- Aree difficili da fotointerpretare.
- Refresh: strumento non sufficiente
- Possibili soluzioni:
 - Più controlli in loco (dispendiosi, non possibili su intera superficie)
 - Schedario pascoli: armonizzazione dati FA con dati della pianificazione forestale. Attivazione a partire dalla campagna 2019

Attività minima

- Condizionalità
- **Attività minima definita sulla base di criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**

Criteria di mantenimento superfici a pascolo

- Provincia di Trento: il mantenimento delle superfici a pascolo si attua esclusivamente attraverso l'attività di pascolamento:
 - carico minimo 0,2 UBA/ha
 - periodo minimo di 60 giorni (ridotto a 30 giorni per i greggi transumanti)
- Verifiche amministrative detentore:
 - il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno;
 - Nel caso degli alpeggi, la condizione di detentore corrisponde alla figura del “responsabile” degli animali indicato in BDN

Criteri di mantenimento superfici a pascolo

- Verifiche del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti:
 - nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:
 - Verifica del carico UBA/ha, ottenuto rapportando consistenza media annuale dei capi desunta dalla BDN alle superfici dichiarate come pascolate
 - In comuni non limitrofi alle superfici pascolate:
 - Verifica della documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Problematiche

- Data effettiva di ingresso al pascolo diversa da quella registrata in BDN
- Pascolamento non effettuato sull'intera superficie
- Codici pascolo
- Possibili soluzioni:
 - incrementare i controlli (monitoraggio con immagini satellitari?)
 - Promuovere effettiva attuazione disciplinare malghe
 - Concordare procedura corretta attribuzione dei codici pascolo

Domande di accesso alla riserva (DAR)

- Reg. CE 1306/2013
 - **Articolo 60 - Clausola di elusione**
 - *“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.*

Pagamenti accoppiati

- **Stati Membri autorizzati a versare aiuti accoppiati per larga gamma di prodotti**
Grano duro, proteine vegetali, riso, frutta a guscio, colture energetiche, fecola di patate, **latte e lattiero-caseari**, sementi, colture arabili, **carne ovi-caprina, carne bovina**, olio d'oliva, frutta, legumi, ecc.
- **Obiettivo**
Mantenere gli attuali livelli di produzione per:
 - Produzioni economicamente vulnerabili
 - Ragioni economico-sociali in alcune regioni
- L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che *“Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.”*
- **Finanziamento**
Pagamento annuale

Misura per il settore latte

- Localizzazione:
 - Intero territorio nazionale
- Condizioni di ammissibilità
 - Premio concesso alle vacche da latte che hanno partorito nell'anno di presentazione della domanda
 - Rispetto parametri di qualità (proteine, cellule, carica batterica)
- Entità aiuto di base
 - Importo unitario di base stimato (inizialmente): 55 €/capo
- Misura aggiuntiva “zone di montagna”
 - Importo unitario di base stimato (inizialmente): 40 €/capo

Accoppiato latte

	2015	2016	2017
Premio base (€/capo)	87,3136	79,92	79,67
Montagna (€/capo)	45,1220	78,35	60,99
Premio totale (€/capo)	132,4356	158,27	140,66

Misura premi per il settore carne

- Premio settore zootecnia da carne
 - Sottomisura 1 - Vacche nutrici
 - Sottomisura 2 – Bovini di età compresa tra 12 e 14 mesi
- Premio settore zootecnia ovi-caprina
 - Sottomisura 1 – Premio ovini
 - Sottomisura 2 – Premio agnello/capretto IGP

Premio settore zootecnia da carne

Sottomisura 1 - Vacche nutrici

- Localizzazione:
 - Intero territorio nazionale
- Condizioni di ammissibilità
 - Premio concesso alle vacche nutrici iscritte (dal 2017 anche le non iscritte) che hanno partorito
- Entità aiuto
 - Importo unitario di base (stimato inizialmente): 190 €/capo
- Importo aggiuntivo
 - fino al 20%: può essere concesso per attuare appositi piani selettivi o di gestione della razza

Vacche nutrici

	2015	2016	2017
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico (€/capo)	206,0023	136,35	111,17
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (€/capo)	-	-	89,39
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza (€/capo)	247,2028	323,17	22,17

Circ. AGEA 2018 PROT. N. 40467 DELL'11

MAGGIO 2018

- A seguito delle risultanze preliminari emerse nel corso dell'audit tenuto dai Servizi della Commissione presso l'Organismo pagatore ARPEA nel periodo 16 – 20 aprile 2018 in materia di sostegno accoppiato, misure zootecniche (bovini da latte e da carne) ... ai fini del completamento delle istruttorie 2017 delle misure in questione gli Organismi pagatori applicano cautelativamente i seguenti criteri di controllo.
-
- Con riferimento ai premi 310, 311, 312, 313, 314 e 322, in fase di istruttoria gli Organismi pagatori applicano i suddetti limiti ai dati dei capi scaricati dalla BDN:
-
- 1. Limite di 18 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
-
- 2. Limite di 20 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
-
- 3. Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.
-
- I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Premio settore zootecnia da carne

Sottomisura 2 – Bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi

- Localizzazione:
 - Intero territorio nazionale
- Condizioni di ammissibilità
 - Premio concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione
- Entità aiuto
 - Importo unitario di base (stimato inizialmente): 45-49 €/capo
- Importi aggiuntivi
 - Per capi nati in Italia/allevati per almeno 12 mesi
 - Per capi valorizzati certificati come IGP e con sistema di qualità nazionale o regionale e sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti

Bovini macellati di età tra 12 e 24 mesi

	2015	2016	2017
Allevati per almeno 6 mesi (€/capo)	53,5350	33,84	36,72
Allevati per almeno 12 mesi (€/capo)	69,5955	73,19	67,52
Allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità	69,5955	73,19	67,52
Allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	69,5955	73,19	67,52
Allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	80,3025	79,60	67,52

Premio settore zootecnia ovi-caprina

- Sottomisura 1 – Premio ovini
- Localizzazione:
 - Intero territorio nazionale
- Condizioni di ammissibilità
 - Premio assegnato al singolo capo (agnella da riproduzione dell'anno in corso) previa dimostrazione adesione piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie. L'allevatore mantiene nel gregge arieti resistenti con densità minima di un ariete ogni 50 femmine.
- Entità aiuto
 - Importo unitario di base stimato: 12 €/capo

Premio settore zootecnia ovi-caprina

- Sottomisura 1 – Premio agnello/capretto IGP
- Localizzazione:
 - Intero territorio nazionale
- Condizioni di ammissibilità
 - Premio concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini idonei alla macellazione come IGP.
- Entità aiuto
 - Importo unitario di base stimato: 10 €/capo

Ovicaprimi

	2015	2016	2017
Agnelle da rimonta (€/capo)	52,4608	27,41	23,85
Capi ovini e caprini macellati (€/capo)	6,3195	5,32	5,39

PSR 2014-2020: gli aiuti a superficie o per capo animale

- Misura 10 – Pagamenti agroambientali
- Misura 11 – Agricoltura biologica
- Misura 13 – Indennità compensativa

M 10 – Operazione 10.1.1 Gestione aree prative miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti

- **Obiettivi:**

- riduzione a livello aziendale della concimazione azotata di origine organica (letame e liquame) nei prati
- sostenere la pratica dello sfalcio, per evitare la chiusura di ampie superfici prative e consentendo così la disseminazione anche delle specie vegetali tardive

- **Risorse finanziarie:** 22.077.000 € (per il settennio pari a 3.153.857,14 €/anno)

M 10 – Operazione 10.1.1 Gestione aree prative miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti

- **Beneficiari:** agricoltori
- **Superficie minima:** 1 ha di prato stabile (in provincia di Trento)
- **Condizioni di ammissibilità/impegni:**
 - densità di bestiame aziendale compreso tra 0,4 e 2,3 UBA/ha
 - falciare la superficie a prato e asportare il foraggio
 - per i prati situati nelle aree Natura 2000
 - divieto di sfalcio, dal 15 maggio al 15 luglio, dei prati ricchi di specie situati ad una altitudine superiore a 1400 m slm situati in aree Natura 2000 (impegno obbligatorio);
 - rispetto delle epoche di ritardato sfalcio dei prati situati in aree Natura 2000 (impegno facoltativo remunerato).

M 10 – Operazione 10.1.1 Gestione aree prative miglioramento della biodiversità legata ai prati permanenti

- **Sostegno:** premio annuo a ettaro in funzione della riduzione del carico a cui l'azienda si assoggetta

Carico UBA/ha aziendale	Premio in €/ha	Premio impegno supplementare Area natura 2000 (€/ha)
Maggiore di 2,3	0	0
Minore o uguale a 2,3 e maggiore di 2	180	100
Minore o uguale a 2 e maggiore di 1,5	280	100
Minore o uguale a 1,5 e maggiore o uguale a 0,4	330	100
Inferiore a 0,4	0	0

M 10 – Operazione 10.1.2. Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio

- **Obiettivi:**

- compensare i costi aggiuntivi/perdite di reddito per l'adozione da parte del gestore di pratiche colturali che riducano l'impatto negativo delle attività agricole sul pascolo nel rispetto della baseline;
- compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'obbligo di garantire il pascolamento guidato, evitando sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione delle aree pascolive

- **Risorse finanziarie:** 20.476.000 € (per il settennio pari a)

M 10 – Operazione 10.1.2. Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio

- **Beneficiari:** Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- **Condizioni di ammissibilità:**
 - Superfici a pascolo di malghe situate in Trentino;
 - Superfici a pascolo di malghe di proprietà di enti pubblici della Provincia Autonoma di Trento ricadenti in territori extra-provinciali
 - Superfici utilizzate con bestiame appartenente a: bovini, caprini, equidi, ovini;

M 10 – Operazione 10.1.2. Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio

- **Impegni remunerati:**

- gestione del pascolo attraverso: tecniche di pascolamento adeguate (oltre l'ordinarietà), con obbligo di custodia del bestiame alpeggiato e pascolo guidato (prelievo completo ed omogeneo del foraggio);
- obbligo del controllo delle infestanti (divieto di utilizzo di diserbanti e dissecanti);
- durata dell'alpeggio: almeno 70 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga.

- **Impegni non remunerati:**

- carico UBA/ha: le aziende devono rispettare un rapporto UBA/ha \leq a 1,6 e \geq a 0,4;
- divieto dell'uso di concimi chimici di sintesi;
- tenere un registro di malga dei capi alpeggiati;
- obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni.

M 10 – Operazione 10.1.2. Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio

- **Sostegno:** Premio annuo a ettaro in funzione della composizione della mandria (o gregge):
 - mandria con almeno 15 UBA di bestiame in lattazione: premio 90 €/ha di superficie pascolata;
 - mandria con meno di 15 UBA di bestiame in lattazione: premio 75 €/ ha di superficie pascolata

M 10 – Operazione 10.1.3. Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

- **Obiettivi:**

- salvaguardare il patrimonio genetico di importanti razze locali e valorizzare i sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui tali razze vengono allevate
- garantire il presidio delle aree marginali e la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per eventuali future attività di miglioramento genetico
- compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo

- **Risorse finanziarie: 3.950.000 €**

M 10 – Operazione 10.1.3. Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

- **Beneficiari:**
 - Agricoltori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle razze oggetto di aiuto:
 - razza bovina rendena;
 - razza bovina grigio alpina;
 - razza bovina bruno alpina originale;
 - razze ovine del tipo Lamon;
 - razze ovine del tipo Tingola, fiemmese o Villnosser Schaf;
 - razza caprina Pezzata Mochena;
 - razza caprina Bionda dell'Adamello;
 - razza equina Cavallo Norico;
 - razza equina Cavallo da tiro pesante rapido TPR
- **Condizioni di ammissibilità:**
 - aziende che allevano capi di razze di cui sopra;
 - aziende con patrimonio > 1 UBA;
 - aziende con carico $\leq 2,5$ UBA/Ha;
 - Nel caso dei bovini non sono ammessi capi di età inferiore ai 12 mesi e tori.

M 10 – Operazione 10.1.3. Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

- **Impegni:**
 - mantenere capi della razza minacciata di abbandono in allevamento per almeno 5 anni;
 - iscrizione dei capi al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico;
 - mantenere in allevamento capi oggetto del premio per almeno 5 mesi (a partire dal 15/03)

- **Sostegno:** Premio annuo pari a:
 - 200,00 €/UBA per le razze bovine ed equine
 - 400,00 €/UBA per le razze ovicaprine.

M 13 –Operazione 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

- **Obiettivi:**

- compensare le difficoltà di conduzione e il minor reddito delle imprese agricole derivanti dagli svantaggi naturali delle zone di montagna
- supportare la popolazione rurale, il mantenimento del paesaggio rurale e un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente a basse emissioni di carbonio

- **Risorse finanziarie:** circa 11.000.000/anno

- **Beneficiari:**

- agricoltori in attività nelle zone montane (tutto il territorio provinciale)
- aziende con sede legale al di fuori della PAT per le superfici situate sul territorio provinciale a condizione che abbiano costituito un fascicolo aziendale

M 13 –Operazione 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

- **Sistemi agricoli coinvolti:**

- **zootecnico intermedio** (superfici foraggere con un carico $\geq 0,2$ UBA/ha e ≤ 4 UBA/ha);
- **sistema agricolo zootecnico estensivo, delle colture erbacee e seminativi** (superfici foraggere con un carico $< 0,2$ UBA/ha);
- **arboricoltura intensiva** (melo, pero, pesco, ciliegio, vite, kiwi...);
- **arboricoltura estensiva** (colture estensive quali olivo, castagno, susino e frutta a guscio);
- **ortofloricoltura** (comprese patata, piante officinali e colture utilizzate per il sovescio nella rotazione orticola).

- **Superficie minima netta ammissibile all'aiuto:**

- $\geq 1,5$ ha per il sistema agricolo zootecnico e colture erbacee e seminativi,
- $\geq 0,5$ ettari per gli altri sistemi

M 13 –Operazione 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

- **Condizioni di ammissibilità:**

- Per gli agricoltori in attività proseguire l'attività agricola in zona montana;
- sfalcio annuale delle superfici a prato e a foraggiere avvicendate con asporto del foraggio sfalciato;

- **Impegni:**

- pascolamento delle superfici di malga ammesse a premio per almeno 60 gg (30 gg per transumanti)
- aziende transumanti: garantire la presenza del gregge sul territorio provinciale per almeno 5 mesi

Sostegno differenziato in base al sistema agricolo

Sistema agricolo	Importo (€/ha)
1. Zootecnico intensivo	0
2. Zootecnico intermedio	220,00
3. Zootecnico estensivo, seminativi	70,00
4. Arboricoltura intensiva	0
5. Arb. Int.: viticoltura oltre i 300 m. s.l.m	90,00
6. Arboricoltura estensiva	360,00
7. ortofloricoltura	360,00

Principali problematiche

- Rispetto impegni quinquennali
 - Affitti annuali
 - Malghe
 - Difficoltà a rispettare il carico UBA/ha per alcune aziende
- Concimaie

Conclusioni

- I controlli sono importanti, non solo e non tanto per la tutela “immediata” degli interessi del Fondo attraverso l’applicazione di riduzioni e sanzioni
- I controlli sono soprattutto importanti per evidenziare criticità, per riorientare i controlli, per ragionare sulle possibili soluzioni, per mettere in pratica azioni correttive/preventive
- In particolare nell’ambito degli aiuti al settore zootecnico ciò richiede sinergia, collaborazione e scambio di vedute tra i diversi soggetti coinvolti

Grazie per l'attenzione